

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1490-B)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEVI

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1965 (V. Stampato Camera n. 2896)

modificato dalla 12^a Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio con l'estero) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 maggio 1966, con l'unificazione, in un nuovo testo, del disegno di legge anzidetto con il

DISEGNO DI LEGGE

(V. Stampato n. 2954)

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**
(LAMI STARNUTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**
(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(REALE)

col **Ministro del Tesoro**
(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**
(TREMELLONI)

e col **Ministro della Sanità**
(MARIOTTI)

E CON IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **DE MARZI** Fernando, **DE' COCCI**, **MERENDA**, **BERLOFFA**, **TITOMANLIO** Vittoria, **LAFORGIA**, **TAMBRONI**, **URSO**, **AGOSTA** (V. Stampato n. 483)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 17 maggio 1966*

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Proroga dei termini di cui alla legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga, concernenti l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici

Art. 1.

I termini per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e successive leggi di proroga sono prorogati al 31 dicembre 1967.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Nuove disposizioni concernenti l'adeguamento delle attrezzature dei panifici

Art. 1.

I termini di cui alla legge 16 aprile 1962, n. 186, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, sono ulteriormente prorogati come segue:

al 31 dicembre 1967, per i panifici situati in Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1968, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 5.001 a 20.000 abitanti;

al 31 dicembre 1969, per i panifici situati in Comuni con popolazione da 2.001 a 5.000 abitanti;

al 31 dicembre 1970, per i panifici situati in Comuni con popolazione inferiore a 2.001 abitanti.

Art. 2.

Dopo la scadenza dei termini stabiliti nel precedente articolo, le imprese che non abbiano adeguato l'attrezzatura dei panifici ai requisiti tecnici prescritti dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, non potranno più esercitare la loro attività.

L'inosservanza della disposizione del comma precedente è punita con l'ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo 14 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. Le imprese inadempienti sono altresì soggette alla revoca della licenza.

Art. 3.

I benefici di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e di cui

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

all'articolo 8 della legge 25 luglio 1961, numero 649, sono estesi alle trasformazioni dei forni da pane e delle attrezzature tecniche dei panifici a norma della presente legge.

Soppresso.